

**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
AVV. MARIO PASINI – AVV. CLAUDIO ANGHINONI**

46100 MANTOVA – Via G. Romano n. 66 -

Tel. 0376/365989 – Fax 0376/226035

Tel. e fax 0376/920991

E mail: studiopasinianghinoni@gmail.com

P.E.C.: mario.pasini@mantova.pecavvocati.it

P.E.C.: claudio.anghinoni@mantova.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI MANTOVA

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI

CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 161, COMMA 6, L.FALL.

I sottoscritti Avv. Mario Pasini (PSNMRA57S28E897H) e Avv. Claudio Anghinoni (C.F. NGHCLD67L15B110R) del Foro di Mantova quali procuratori, per delega allegata al presente atto, della società **agricola RIVALTA ENERGIA SRL** (C.F.: 02167840202) con sede legale a Goito (MN), Via Mussolina n. 2/B, in persona del Consiglio di Amministrazione pro-tempore: Carlo Sordelli (C.F.: SRDCRL49E29H481B), presidente, sig. Donega Simone (C.F.: DNGSMN84E24E897U), consigliere, sig. Franco Sordelli (C.F.: SRDFNC44R12E897J), consigliere, giusta determinazione adottata ai sensi degli artt. 161, comma 4, e 152, comma 2, L. Fall. redatta per atto Notaio Massimo Bertolucci in Mantova in data 14.03.2022 n. Rep. 87664, Racc. 34372, iscritta nel Registro delle Imprese di Mantova in data 15.03.2022, con domicilio eletto presso lo studio degli scriventi procuratori in Mantova, Via Giulio Romano n. 66, i quali indicano le seguenti pec al fine di trasmettere e ricevere atti: mario.pasini@mantova.pecavvocati.it, claudio.anghinoni@mantova.pecavvocati.it,

espongono

La presente domanda di concordato è presentata nell'interesse della società agricola Rivalta Energia srl di cui è legale rappresentante il sig. Carlo Sordelli al fine di richiedere al Tribunale l'assegnazione di un termine per la presentazione della proposta, del piano concordatario e della ulteriore documentazione di legge, ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L. Fall..



La Rivalta Energia è impresa svolta in forma di società a responsabilità limitata, rispetto alla quale sussistono tutti i presupposti di legge per l'assoggettabilità alla procedura di concordato preventivo.

Sotto il profilo soggettivo pur trattandosi di impresa agricola, l'attività principale dalla stessa esercitata di produzione di energia anche a mezzo di compravendita di sottoprodotti di natura agricola da terzi fornitori, ne attesta la qualifica di impresa commerciale cui è necessariamente connessa l'applicabilità del R.D. 267/1942.

LE VICENDE STORICHE DELLA SOCIETÀ.

La Società Agricola Rivalta Energia srl veniva costituita in data 20 ottobre 2006, iscritta al REA al n. MN - 229930 e al Registro delle Imprese di Mantova al n. 02167840202 dal 30 ottobre 2006.

Da sempre l'oggetto sociale della citata società è rappresentato dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e, in particolare, l'attività di produzione di energia da biomasse e residuali sia di coltivazione, sia da processi produttivi dell'industria agroalimentare. Inoltre, la società coltiva, per le finalità sopra indicate, circa 280 ettari di terreni, consentendo pertanto di mantenere i requisiti per la qualifica di azienda agricola. (doc. n. 1)

Fin dalla sua costituzione la Rivalta Energia srl ha tenuto regolare contabilità.

Negli ultimi anni, come si avrà modo di accertare dall'analisi dei bilanci depositati, la Rivalta Energia srl ha sempre tenuto un contegno volto a tutelare, in via precauzionale, le diverse ragioni del ceto creditorio.

Non a caso, infatti, a fronte di un utile di esercizio che, dal 2017 al 2018, è passato da euro 280.593,00 a euro 820.521,78, la compagine sociale ha scelto



interamente di destinare la predetta somma a riserva straordinaria.

Cause della temporanea crisi dell'impresa e buona fede dell'imprenditore.

La Rivalta Energia srl, di fatto, ha sempre svolto attività di produzione di energia elettrica attraverso la realizzazione e gestione di un impianto di biodigestore sito nel Comune di Rodigo (MN).

In data 4/02/2008, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti per legge, la Rivalta Energia srl stipulava con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. la convenzione per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4 D.lgs. 387/03 e all'art. 16 D.M. 18/12/2008 n. TO102012, con riconoscimento di prezzi incentivati per la produzione dell'energia elettrica.

Più precisamente, come infra meglio evidenziato, alla società veniva riconosciuto un prezzo di cessione a GSE pari a euro 280,00 per ogni megawatt prodotto e immesso in rete.

In virtù del prezzo incentivato, che garantiva di sostenere gli ingenti costi di funzionamento del biodigestore oltre a un discreto margine di profitto tale da permettere alla società di poter investire in migliorie tecnologiche, la Rivalta Energia riusciva a produrre una media di oltre 450.000 kW al mese.

In data 19/11/2019 la Prefettura di Mantova emanava nei confronti della Rivalta Energia srl l'interdittiva antimafia ex art. 84 co. III del D. lgs n. 159/2011, avendo rilevato l'avvenuta emissione nei confronti dell'allora amministratore della società sig. Donega Angelo di una condanna penale ex art. 644 cpp e 640 bis cp.

Conseguentemente il GSE con proprio atto del 9/12/2019 dichiarava la risoluzione della convenzione in essere e sopra citata.



Tali atti venivano immediatamente impugnati dalla Rivalta Energia srl avanti il Giudice amministrativo competente.

Le conseguenze di detti provvedimenti furono devastanti.

Dal 19.11.2019 al 31.12.2019 il GSE ha continuato a ritirare l'energia prodotta dalla Società ma al prezzo di mercato inferiore di oltre 4 volte il corrispettivo indicato in convenzione.

In particolare, nel mese di Novembre 2019 il GSE ha pagato l'energia prodotta dalla Società pari a kW 232.859 € 0.0506 anziché € 0.28 previsti in convenzione; nel mese di dicembre 2019 il GSE ha pagato l'energia immessa dalla Società pari a kW 525.386 al prezzo di € 0,0428 anziché € 0,28 di cui alla convenzione.

Dall'1.12.2019 il GSE, richiamando il proprio codice etico, rifiutava ogni ulteriore ritiro dell'energia prodotta dalla Società.

Dal primo dicembre 2019 e per i successivi mesi di gennaio e febbraio 2020, la Rivalta Energia ha immesso in rete complessivamente kW 935.404,00 senza ottenere alcuna remunerazione.

A far tempo dall'1.03.2020 al 31.12.2021, anche al fine di non aggravare l'ingente danno subito, la Società si è vista costretta a vendere l'energia prodotta a un terzo acquirente (4 Energia) al prezzo di € 50,00 al MW.

In particolare la Società nel periodo compreso dall'1.03.2020 al 31.12.2020 ha immesso in rete complessivamente kW 4.421.999, e nel periodo compreso dall'1.01.2021 al 31.12.2021 ha immesso in rete complessivamente kW 1.657.524, incassando dal terzo acquirente (4 Energia) complessivamente € 245.292,28.



Al prezzo di cui alla convenzione la Società avrebbe dovuto incassare €. 1.702.266,44 con un differenziale di €. 1.456.974,16.

Incapace di far fronte ai costi di gestione, la Società riduceva progressivamente e notevolmente la propria potenzialità produttiva.

Si noterà infatti che da una media produttiva mensile antecedente l'interdittiva antimafia di 450.000 kW, si è passati a una media mensile del 2020 di kW 50.000,00 peraltro venduta al prezzo non incentivato di €. 50,00 anziché €. 280 al MW. L'azienda, del resto, non era in grado di mantenere gli standard produttivi precedenti dovendo produrre con ricavi inferiori ai costi di produzione.

Il contenzioso amministrativo, previa emissione in data 19.11.2021 di ordinanza di sospensiva, veniva definito con la sentenza n. 1119 del 15/02/2022 con cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale riconosceva l'illegittimità tanto dell'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Mantova ex art. 84 co. III del D. lgs n. 159/2011 in data 19.11.2019, quanto del provvedimento di risoluzione della convenzione emesso da GSE spa in data 9.12.2019, con conseguente annullamento dei suddetti atti ex tunc.

In forza di tale pronuncia, il GSE con effetto dall'1.01.2022 riattivava la convenzione riconoscendo il prezzo ivi stabilito.

La Società, in evidente crisi di liquidità determinata dalla forzata sottoproduzione di energia per un lungo periodo ad un prezzo non remunerativo, e incapace di poter far fronte ai propri debiti, subiva nel frattempo le seguenti esecuzioni:

1) procedura di esecuzione immobiliare iscritta al n. 173/2021 RGE Tribunale



di Mantova promossa da BCC Garda Banca di Credito coop. dei Colli Morenici per un credito di €, 74.997,00, nella quale intervenivano altri creditori;

2) procedura di esecuzione mobiliare iscritta al n. 885/2020 RGE Tribunale di Mantova promossa dalla società Godi Giuseppe e Alessandro s.s. per un credito di €. 73.037,48;

3) procedura di esecuzione mobiliare presso terzi iscritta al n. 976/2021 RGE Tribunale di Mantova promossa da GPS Energia s.r.l. per un credito di €. 89.078,42= alla quale è stata riunita altra procedura di pignoramento presso terzi promossa da Agricom s.r.l., in cui risultano pignorati i crediti vantati dalla Società nei confronti di GSE s.p.a., Ecotrade s.r.l., EcoSuntec s.p.a., nonché le liquidità di conto esistenti presso Banca Popolare s.p.a., Unicredit s.p.a., Credit Agricol Italia s.p.a., Intesa San Paolo s.p.a., Banco BPM s.p.a., Credito Padano BCC, Bcc Garda Banca di Credito Coop. Colli Morenici.

Tutti i procedimenti sopra indicati sono tutt'ora in corso.

Con Pec in data 23.02.2022, la Società formulava istanza al GSE e alla Prefettura di Mantova di risarcimento del danno quantificato in €. 1.896.926,83 per danno emergente oltre all'importo derivante dal differenziale tra la media produttiva ante-informativa antimafia e quella successiva, di cui si riservava la quantificazione.

Ad oggi la Prefettura non ha dato riscontro, mentre il GSE ha immediatamente offerto il pagamento dell'energia immessa fino all'1.03.2020 (per un corrispettivo calcolato in complessivi €. 439.952,67) prorogando di 2 anni la convenzione in corso.



La Società dovrà attivare specifica azione risarcitoria nei termini di legge (120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato – art. 30 quinto comma CPA) al fine di avere ristoro del danno subito.

Alla luce delle considerazioni che precedono risulta chiaro che della contingente e temporanea carenza di liquidità la Società non debba essere ritenuta responsabile avendo dovuto sopportare senza alcuna colpa le gravi conseguenze economiche derivanti da atti amministrativi poi dichiarati illegittimi.

Anche da una prima analisi dei documenti contabili della società emerge una chiara e più che evidente consapevolezza di essere in grado di far fronte, seppur in ritardo, anche mediante la ristrutturazione del debito e comunque mediante la prosecuzione di tutte le attuali attività produttive, alle obbligazioni precedentemente contratte.

SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ.

La Società Agricola Rivalta Energia srl, come anticipato, è un'azienda che opera da quasi un ventennio nel settore di produzione di energia elettrica, con risultati decisamente positivi sino alle difficoltà intervenute nel biennio 2019/2020, e di cui si è ampiamente detto.

Tali difficoltà potranno essere in gran parte superate con la riattivazione della convenzione GSE sempre che alla Società sia concessa la possibilità di riprendere effettivamente l'attività sfruttando appieno le opportunità remunerative derivanti dalla predetta convenzione.

A detto fine l'intero organo amministrativo ha optato per la presentazione della



presente istanza di concordato preventivo onde preservare l'attività e i relativi margini di redditività.

Si espone, quindi, di seguito l'attuale situazione economica patrimoniale aggiornata, con alcune doverose precisazioni.

L'andamento degli ultimi anni può essere distinto in due periodi diversamente caratterizzati: nelle annualità precedenti l'interdittiva antimafia, la Rivalta Energia srl è riuscita a mantenere una valida marginalità economica e una buona situazione finanziaria; negli ultimi tre anni, la drastica riduzione della produzione con conseguente diminuzione delle vendite ha portato a una contrazione della marginalità che ha raggiunto il punto più basso nel 2019, contrastata solo in parte nel 2020.

Analizzando i bilanci della società, infatti, emerge chiaramente come la stessa, in particolare nell'ultimo triennio, sia stata costretta a svolgere un'opera di contenimento dei costi di produzione la cui incidenza è andata migliorando, esprimendo una misura di margine operativo lordo c.d. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation, ovvero "utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti") nel 2018 superiore al 40%, con un'oggettiva e contingente difficoltà nel 2019 ma un altrettanto decisa crescita nel 2020, quando si è attestato attorno al 20%.

Sul piano finanziario, dunque, si può rilevare un tendenziale alleggerimento della struttura del passivo rispetto allo sviluppo del fatturato.

Gli immobili aziendali, costituiti da vari cespiti, sono stati valorizzati in euro 963.064 (Doc. n. 6).

A ciò vanno aggiunti i valori delle altre immobilizzazioni materiali, comprese



le macchine operative degli impianti, i mobili e macchine d'ufficio, nonché quelle immateriali.

Ma ciò che più rileva è il valore della produzione pari a €. 2.268.723,57 (riferito al 31/12/2020) in grado di assicurare un margine di profitto sufficiente per far fronte alle esposizioni debitorie e nel contempo garantire l'utile necessario per il proseguo dell'attività.

È evidente, dunque, come sia la gestione operativa della società a generare le attività della Rivalta Energia, talché la continuità aziendale si pone come *condicio sine qua non* nell'ambito della proposta e del piano concordatario.

Tutto questo a fronte dell'odierna situazione debitoria che si attesta complessivamente a euro 2.412.238,80 come da seguente indicazione: debiti verso fornitori per complessivi euro 1.726.314,29; debiti verso banche pari a complessivi euro 673.990,93; debiti verso dipendenti per euro 11.933,58 (doc. n. 5).

Vi è infine da sottolineare che allo stato non sussiste alcuna pendenza debitoria nei confronti del fisco e degli enti previdenziali.

Ad oggi la Rivalta Energia s.r.l. in liquidazione risulta creditrice nei confronti dell'erario della somma di euro 500.000,00 relativi a versamenti IVA non dovuti ed in via di riconoscimento.

NATURA DEL CONCORDATO E TRATTAMENTO DEI CREDITORI

I termini della proposta concordataria sono in corso di definizione, ma si anticipa che l'organo amministrativo intende proporre un piano di concordato in continuità aziendale con un'offerta che preveda il pagamento integrale per i creditori prelazionari, nonché in misura percentuale (che sarà meglio definita



nel piano concordatario) per i creditori chirografari.

Sebbene non sia ancora stato predisposto il piano nelle sue linee definitive e analitiche sia in ordine alle modalità esecutive, che ai tempi di soddisfacimento del ceto creditore, non vi è dubbio che la proposta concordataria appaia più conveniente per il ceto creditorio rispetto alla dichiarazione di fallimento della società.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 161, COMMA 6, L.FALL.

In ottemperanza all'articolo 161, comma 6, L. Fall. la Società agricola Rivalta Energia srl unitamente al ricorso presenta (i) i bilanci relativi agli esercizi 2018 – 2019 – 2020; (ii) elenco nominativo dei creditori con la indicazione del credito (doc. n. 5).

PROCEDIMENTI ESECUTIVI E ISTANZA APERTURA CONTO

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (art. 168 L.F.).

Come già sopra evidenziato, sono pendenti due procedimenti esecutivi presso terzi nell'ambito dei quali risultano essere state pignorate le liquidità presenti sui conti correnti intestati alla Società.

Il conseguente blocco dei predetti conti con le derivate preclusioni operative a livello bancario, determina l'impossibilità per la Società di gestire utilmente la propria attività nell'ambito della programmata continuità aziendale.



Sul punto si tenga presente che i prossimi e preannunciati pagamenti da parte del GSE, per effetto del disposto annullamento degli atti illegittimi emessi dalla Prefettura e dal suddetto ente, verranno allo stato effettuati (stante il pignoramento dei conti correnti) ad esclusivo beneficio di creditori particolari in palese violazione e in contrasto con la *par condicio creditorum*.

Appare pertanto necessario che il Tribunale disponga e autorizzi fin d'ora l'apertura di un nuovo conto corrente soggetto ad ogni opportuno controllo giudiziale per le finalità della procedura concorsuale, ove destinare il versamento dei crediti e dei proventi derivanti dall'attività aziendale e nel contempo consentire la gestione dell'operatività.

P.Q.M.

La Società agricola Rivalta Energia srl, in persona del legale rappresentante, come sopra rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. Fall.:

- presenta ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- deposita i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco dei creditori con l'indicazione dell'importo del credito;
- con riserva di presentare la proposta di concordato, il piano concordatario e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall. entro il termine che verrà fissato dal Tribunale e che si chiede sin d'ora in giorni 120.

Si allegano i seguenti documenti :

Doc. A) Attestazione notarile di verbale ex art. 161 L.F.

Doc. B) Procura speciale

Doc. 1) Visura camerale

Doc. 2) Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018



Doc. 3) Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019

Doc. 4) Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020

Doc. 5) Elenco dei creditori con la indicazione dei relativi importi di credito

Doc. 6) Ordinanza Consiglio di Stato, sez. 3, del 19/11/2021

Doc. 7) Sentenza Consiglio di Stato, sez. 3, 15/02/2022, n. 1119

Doc. 8) Missiva 23/02/2022 di Rivalta Energia Srl

Doc. 9 a) e b) Riscontro 07/03/2022 di GSE Spa.

Mantova, li 28 marzo 2022

(Avv. Mario Pasini)

(Avv. Claudio Anghinoni)

